



C I T T A ' D I S C A L E A

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° <u>37</u> del <u>26.06.</u> 2024	Originale Copia
--	------------------------

OGGETTO: "Approvazione regolamento ex art. 45 D.Lgs 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture"

L'anno duemilaventiquattro giorno 26 del mese di aprile alle ore 15.50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.ri:

n°	COGNOME E NOME		Presente	Assente
1	GIACOMO PERROTTA	SINDACO	/	
2	ANNALISA ALFANO	Vice Sindaco		/
3	LUIGI RUSSO	ASSESSORE	/	
4	DAVIDE MANCO	ASSESSORE	/	
5	RENATO LOMBARDO	ASSESSORE	/	
6	ADELINA CARROZZINI	ASSESSORE	/	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Di Rienzo, con funzioni consultive referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n°267/2000.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPONENTE: IL SINDACO

PREMESSO che:

– ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi; – a norma dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e,

sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

ATTESO che il D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto, all'art. 45, una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e che si rende pertanto necessario, in attuazione della nuova disciplina, adottare un nuovo regolamento che sostituisca la disciplina comunale previgente;

CONSIDERATO che il suddetto regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l'attività dei dipendenti comunali;

PRESO ATTO che il medesimo art.45 succitato chiarisce che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, e non ricadono dunque tra le risorse destinate alla spesa del personale, come i trattamenti accessori aventi fonte nel CCNL;

DATO ATTO altresì che la formulazione del già citato art.45 del D.Lgs.36/2023 ha eliminato qualunque riferimento alla necessità che i criteri di riparto degli incentivi siano previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, come invece prescritto dall'art.113 del D.Lgs.50/2016, rinviando esclusivamente agli ordinamenti delle singole stazioni appaltanti;

DATO ATTO della competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che è *"di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"*;

RITENUTO pertanto di dover approvare il nuovo regolamento per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1 luglio 2023;

CONSIDERATI i pareri favorevoli che attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

propone

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare, il nuovo regolamento per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023";

2. Di dare atto che il presente regolamento sostituisce quello precedente con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1 luglio 2023;

3. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore, alle Organizzazioni

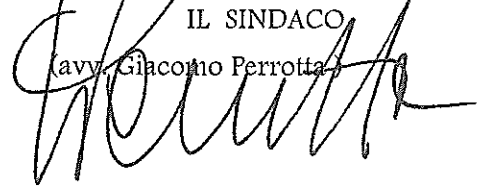


Sindacali e alla R.S.U., per opportuna conoscenza;

4. Di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;

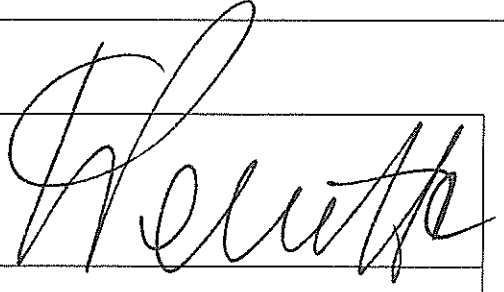
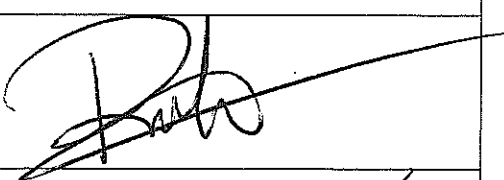
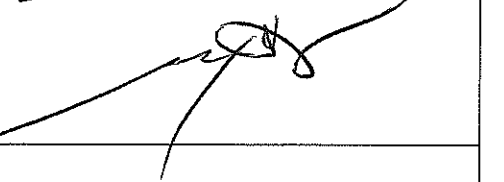
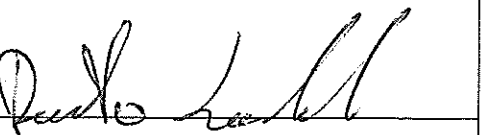
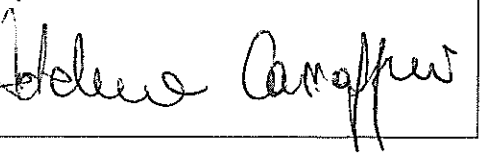
5. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente resa, la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
(avv. Giacomo Perrotta)



OGGETTO:

“Approvazione regolamento ex art. 45 D.Lgs 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture”

GIACOMO PERROTTA	SINDACO	
ANNALISA ALFANO	Vice SINDACO	
LUIGI RUSSO	ASSESSORE	
DAVIDE MANCO	ASSESSORE	
RENATO LOMBARDO	ASSESSORE	
ADELINA CARROZZINI	ASSESSORE	

12

PARERI

Parere sulla regolarità tecnica Ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Parere <u>Favorevole</u> Scalea <u>24.04.2024</u>	Il Responsabile del Settore LL.PP. Arch. Angiolino Aronne <u>[Signature]</u>
Parere sulla regolarità contabile Ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Parere <u>Favorevole</u> Scalea <u>24-04-2024</u>	Il Responsabile del Settore Entrate Finanziario Rag. Valerio Martina <u>[Signature]</u>

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

Con votazione unanime, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come approva, la deliberazione in oggetto che viene letta approvata e sottoscritta.
- Con separata unanime votazione di deliberare l'immediata esecutività del presente provvedimento stante l'urgenza a provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 Tuel.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Giovanna Di Rienzo)

Il Sindaco
(Avv. Giacomo Perrotta)

[Signature]

.....

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata trasmessa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 26/04/2022, per la prescritta pubblicazione di gg 15 – art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- Che la stessa è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 TUEL, essendo stata dichiarata tale con votazione unanime della Giunta.

Scalea, li 26/04/2022

IL RESPONSABILE
del Settore AA.GG.
Ing. Pasquale LATELLA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATA IN SERGRETERIA.

Scalea, li

Il Responsabile

Comune di SCALEA

Provincia di COSENZA

REGOLAMENTO EX ART. 45 D.LGS 36/2023 PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.87 DEL 24.04.2024

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

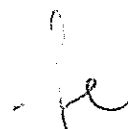
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto



Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single letter 'h' or a similar character.

CAPO I

Principi generali

Art.1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture e solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. L'attribuzione degli incentive economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne dell'Amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art.2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art.2 Destinatari

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante.
2. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
3. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i dicantieri);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
4. I collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuate con l'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie, sono da intendersi come coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
 5. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art.3 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile di Settore competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. L'atto di individuazione del comma 1 deve riportare espressamente le funzioni attività svolte dai dipendenti individuati e il relativo cronoprogramma.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
4. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

6. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione fra le diverse competenze in relazione alla prestazione professionale;
 - b) della competenza dell'esperienza professionale acquisita dal personale;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
7. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art.4 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art.7.

Art.5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiori a euro 120.000;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 120.000;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art.56.
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
 - f) le procedure di servizi e forniture nei casi in cui non sia necessaria la nomina del Dec;
 - g) i lavori di manutenzione ordinaria.
2. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al presente regolamento si applicano alle procedure relative a servizi e forniture solo nei casi in cui è contemplato l'obbligo di

nominare un Direttore dell'Esecuzione (all. I.2, art. 8 e all. II.14, art.12 Codice). La nomina del Direttore dell'Esecuzione negli appalti di servizi e forniture non può essere esclusivamente finalizzata a ricomprendere la procedura nell'incentivazione di cui al presente regolamento ma deve rientrare in uno dei casi in cui il Codice la prevede espressamente. La nomina del Direttore dell'esecuzione deve quindi indicare la motivazione e i presupposti a supporto di tale nomina.

3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6 Centrali di committenza

1. Incaso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c.2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art.7 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c.1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art.18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

6/2

CAPO II Incentivo per lavori

Art.8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 120.000 fino a 1.000.000 di euro	Percentuale del 2 %
da euro 1.000.000 fino a soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,80%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,60%

Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. Non concorrono comunque ad alimentare la quota di incentive le modifiche/varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni progettuali o che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o l'esecuzione del servizio.

Art.10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	30 %
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4 %
Redazione del progetto esecutivo	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2%
Predisposizione dei documenti di gara	10 %

Direzione dei lavori /Ufficio Direzione Lavori	20%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6%
Collaudo tecnico-amministrativo/statico/ regolare esecuzione	10%
Totale	100,00%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Detti incentivi sono cumulabili tra loro, in caso che il soggetto incaricato ricopra più di un ruolo.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) possono essere corrispondentemente riparametrate da parte del Responsabile di Settore, in mancanza confluiscono nella quota di cui all'art. 7.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art.11 Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro 120.000 a soglia di rilevanza europea ai sensi di art. 14 c.1 lett.c) Codice D.lgs. 36/2023	Percentuale del <u>2</u> %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del <u>1,80</u> %
Forniture	
da euro 120.000 a soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 14 c.1 lett.c) Codice Dlgs. 36/2023	Percentuale del <u>2</u> %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del <u>1,80</u> %

- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione come specificato nei precedenti articoli.

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	<u>30</u> %
Programmazione della spesa per investimenti	<u>2</u> %

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8 %
Redazione del progetto (livello unico)	10 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Predisposizione dei documenti di gara	8%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6%
Collaudo tecnico-amministrativo	4%
Regolare esecuzione	5%
Verifica di conformità	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Detti incentivi sono cumulabili tra loro, in caso che il soggetto incaricato ricopra più di un ruolo.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) possono essere corrispondentemente riparametrate dal Responsabile di Settore in sede di costituzione del Gruppo Lavoro, in mancanza confluiscono nel fondo di cui all'art. 7.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - Del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura¹.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art.18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire aciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti (aver ricoperto i relativi ruoli compatibilmente con i vincoli di legge), al RUP responsabile dell'attività.

Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, salva la possibilità di erogare relativamente ai progetti PNRR l'incentivo anche a personale di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 8 c.5 del D.l. 13/2023.

Art. 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Ai fine dell'accertamento dell'aumento dei costi farà fede il costo complessivo indicato nel quadro economico del progetto esecutivo depurato dal ribasso di asta. Non saranno computati aumenti dei costi di cui all'art.120 Codice se non imputabili al Gruppo di Lavoro.
3. Al fine dell'accertamento del rispetto dei tempi faranno fede eventuali scostamenti imputabili al Gruppo lavoro rispetto a:
 - a) I tempi indicate nell'atto di nomina del gruppo lavoro per le prestazioni eseguite fino all'aggiudica del contratto;
 - b) per la direzione lavori e l'esecuzione del contratto: I tempi utili contrattuali comprensivi di sospensioni e proroghe nei casi di legge, sono esclusi scostamenti imputabili all'appaltatore cui corrisponde una penale;
 - c) per il collaudo, CRE e certificato di conformità: I tempi dell'art.116 Codice.
4. Qualora si verificano dei ritardi dei tempi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo comma 7.
5. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al

Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui al successivo comma 7.

6. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
7. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 19 Informazione e confronto

1. Il Settore Tecnico fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

